

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 570

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d*) e 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 23 agosto 2004, n. 243)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 novembre 2005)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Verbale del Consiglio dei Ministri per il rinvio alle Camere del testo del decreto legislativo:
“Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.”

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data 24 novembre 2005 per l'esame dello schema di decreto legislativo: “Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi” adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o) della legge 23 agosto 2004, n° 243, ha deliberato il rinvio alle Camere per il parere definitivo ai sensi dell'articolo 1, comma 45 della stessa legge n° 243 del 2004.

Il comma 45 citato stabilisce che, entro i trenta giorni successivi dall'espressione di pareri il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei principi e criteri direttivi recati dalla stessa legge, nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Il Governo delibera di non conformarsi ad alcune condizioni e di fornire elementi di informazione con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost.

Il punto 1) del parere formulato dalla Commissione XI della Camera dei deputati in data 9 novembre 2005 condiziona il parere favorevole alla modifica dell'articolo 1, comma 1, nel senso che le parole “di durata non inferiore ai sei anni” siano sostituite dalle parole: “di durata non inferiore ai cinque anni”.

Il punto 2) del medesimo parere esprime la ulteriore condizione della modifica dell'articolo 4, comma 5 per cui si applicherebbe anche agli enti previdenziali di diritto pubblico il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento di appartenenza.

Identiche osservazioni sono state formulate dalla Commissione XI del Senato della Repubblica nel parere stilato in data 9 novembre 2005.

Come osservato dalla Ragioneria dello Stato con la sua nota n° 0157888 del 21 novembre 2005 (allegata al presente verbale), le suindicate modifiche ampliavano il numero dei beneficiari e modificherebbero le regole di calcolo, determinando maggiori oneri di quelli già previsti.

In particolare la modifica dell'articolo 1, comma 1, è in contrasto con la valutazione degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo e positivamente verificata dalla ragioneria Generale stessa.

Il recepimento delle due modifiche, pertanto, determinerebbe ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della legge n° 243 del 2004 l'esigenza di maggiore copertura finanziaria, valutabile, in prima approssimazione, tra i 20 ed i 40 milioni di euro annui.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Pertanto, stante l'impossibilità del reperimento di dette risorse aggiuntive e la necessità di rispettare il dettato dell'articolo 81, comma quarto della Costituzione, il Consiglio ha deliberato il rinvio alle Camere del testo del Decreto Legislativo in esame.

Roma, 24 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Segretario del Consiglio dei Ministri

(Dott. Gianni Letta)



MS
7


Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO V

Roma, 21 NOV. 2005

Prot. N 0157888
Rif. Prot. Entrata N. 0157726
Allegati:
Risposta a nota n.

All' Ufficio del coordinamento
legislativo - Ufficio legislativo -
Economia

SEDE



OGGETTO: Atto Consiglio - Decreto legislativo recante disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Si fa riferimento all'Atto Consiglio in oggetto, concernente l'attuazione delle deleghe legislative conferite dall'articolo 1, dall'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il nuovo testo del predetto provvedimento recepisce due modifiche che la Commissione lavoro della Camera, nella seduta del 9 novembre scorso, ha richiesto di apportare, ponendole come condizioni al proprio parere favorevole. Le modifiche richieste dalla Commissione lavoro della Camera, sulle quali peraltro non ha espresso il proprio parere la Commissione bilancio dello stesso ramo del Parlamento, prevederebbero:

1. **articolo 1, comma 1** - il requisito minimo di assicurazione richiesto per accedere alla totalizzazione sarebbe ridotto da sei a cinque anni;
2. **articolo 4, comma 5** - anche per gli enti previdenziali di diritto pubblico, qualora il requisito contributivo sia pari o superiore a quello previsto per la pensione di vecchiaia, si applicherebbe il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento della gestione di appartenenza (mentre, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri, tale principio si applicherebbe ai soli

21


enti di diritto privato, per i quali lo stesso articolo 4, al comma 4, prevede regole di calcolo differenziate).

Al riguardo, per quanto di competenza, lo scrivente, ribadendo quanto già espresso nelle precedenti note n. 153690 del 15 novembre, 155996 del 16 novembre e 157481 del 21 novembre scorso, indirizzate a codesto Ufficio legislativo, fa presente quanto segue:

- a) entrambe le modifiche apportate al testo, ampliando il numero dei beneficiari e modificando le regole di calcolo, determinerebbero maggiori oneri;
- b) in particolare, la modifica di cui al precedente punto 1., concernente la riduzione del requisito contributivo minimo da 6 a 5 anni, è in contrasto con la valutazione degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica prodotta dal Ministero del lavoro e positivamente verificata dallo scrivente, allegata all'Atto Consiglio in oggetto, in cui è esplicitamente riportato che "la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è stabilita con riferimento ad una durata minima di tali periodi non inferiore a 6 anni";
- c) il recepimento delle due modifiche proposte determinerebbe, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 243 del 2004, esigenze di maggiore copertura finanziaria valutabili, in prima approssimazione, tra i 20 e i 40 milioni di euro annui.

In tale stato di cose, il provvedimento in oggetto non può avere ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione dei periodi dei periodi assicurativi.

Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della citata legge n. 243 del 2004.

Il presente schema di decreto legislativo detta una nuova disciplina dell'istituto della totalizzazione, in sostituzione delle disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e nel successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n. 57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate.

L'istituto della totalizzazione consente al lavoratore che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

Di seguito vengono illustrati i contenuti dei singoli articoli che ridefiniscono il nuovo assetto dell'istituto della totalizzazione.

L'articolo 1, nel fissare il principio che la prestazione da totalizzazione è unica, definisce l'ambito di applicazione dell'istituto relativamente alle pensioni di vecchiaia e di anzianità, individuando le forme pensionistiche obbligatorie nelle quali opera ed i soggetti destinatari della totalizzazione, ossia gli iscritti a due o più forme pensionistiche che, sulla base dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti singolarmente considerati, non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una qualsiasi gestione previdenziale.

Al comma 1, in ossequio alla condizione posta dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, la durata minima dei periodi assicurativi oggetto di totalizzazione è stata portata da sei a cinque anni. Periodi di durata inferiore darebbero luogo a pensioni molto esigue. In questi casi continua ad operare utilmente il solo istituto della ricongiunzione che, nella fattispecie, è meno oneroso.

Vengono stabilite le condizioni per l'esercizio della facoltà di totalizzare, definendo requisiti omogenei che prescindono dalla specificità delle diverse gestioni presso le quali risulta iscritto l'interessato (65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva). Per gli iscritti che abbiano maturato una anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, si prescinde dal requisito dell'età anagrafica.

Potendo l'istituto operare anche nell'ipotesi in cui siano stati in astratto conseguiti i requisiti minimi stabiliti dalla singola gestione, la platea dei destinatari risulta significativamente ampliata rispetto alla precedente disciplina, nonostante l'esclusione dei periodi contributivi di durata inferiore a cinque anni, che in ogni caso possono essere oggetto di ricongiunzione. Al riguardo, si è ritenuta scarsamente significativa sia l'onerosità della ricongiunzione, sia la mancata valorizzazione di detti periodi contributivi ai fini della totalizzazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

L'esercizio del diritto alla totalizzazione è precluso dalla richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista dal singolo ordinamento, presentata dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'**articolo 2** fissa la disciplina della totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti. Con particolare riferimento alla prima, viene stabilito che il diritto al trattamento è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Con riferimento alla seconda, è stabilito che il diritto, esercitabile per i decessi occorsi a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

L'**articolo 3**, relativo all'esercizio del diritto, dispone che la totalizzazione dei periodi assicurativi sia conseguibile a domanda, da presentare all'ente previdenziale gestore della forma assicurativa in cui il lavoratore è da ultimo iscritto. E' confermata la funzione alternativa della totalizzazione rispetto all'esercizio della ricongiunzione. Infatti, è stato previsto, con norma transitoria, che il lavoratore, in possesso dei requisiti per l'accesso alla totalizzazione, che abbia già presentato domanda di ricongiunzione possa recedere chiedendo la restituzione delle somme versate sempre che il procedimento di ricongiunzione non sia stato definito.

L'**articolo 4** disciplina le modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo l'applicazione del metodo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale disposizione, coerente con il sistema di calcolo già vigente nel sistema previdenziale attuale, da un lato, è idonea a soddisfare le legittime esigenze di tutela previdenziale degli assicurati e, dall'altro, consente un contenimento degli oneri a carico delle gestioni previdenziali, sia pubbliche che private, in linea con l'esigenza di non compromettere la loro sostenibilità finanziaria e nel rispetto della autonomia gestionale delle Casse di previdenza per i liberi professionisti. Per gli enti pubblici la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo è determinata sulla base del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, relativo al diritto di opzione del lavoratore per il metodo contributivo cosiddetto puro. La pensione così calcolata risulta correlata ai contributi versati. Per gli enti privatizzati, tenuto conto che le aliquote contributive sono molto più basse di quelle vigenti per i lavoratori dipendenti ed anche per gli autonomi, il sistema di calcolo contributivo prevede:

- la flessibilizzazione dei parametri di riferimento sulla base delle specifiche realtà delle gestioni di categoria;
- l'introduzione di una soglia minima del tasso di capitalizzazione per garantire comunque una equa rivalutazione dei contributi che consente di elevare l'importo della prestazione, avvicinandola a quella che ne sarebbe derivata dal calcolo con il sistema retributivo, privilegiando in particolar modo le anzianità contributive più elevate;
- la previsione di un meccanismo di tutela delle anzianità più elevate di iscrizione alla cassa professionale. Nel calcolo della prestazione viene utilizzato un algoritmo che riproporziona gradualmente il calcolo contributivo a quello retributivo fino a giungere alla totale equiparazione a partire dai 29 anni di iscrizione alla Cassa.

Il coefficiente di trasformazione da applicare per la determinazione della pensione annua è stato individuato per tutte le gestioni, sia pubbliche che private, nelle ipotesi demografiche di cui alla tabella A) allegata alla legge 8 agosto 1995 n. 335, tenendo conto del meccanismo di

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

aggiornamento decennale già contenuto nella citata disposizione. Nell'allegato al provvedimento è riportata la formula matematica utile allo scopo.

Il comma 5 prevede che, qualora il soggetto abbia maturato in una gestione il requisito contributivo minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, viene comunque applicato, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo previsto dall'ordinamento della gestione medesima. **Secondo quanto prescritto dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, l'applicazione di tale principio è stato esteso anche al calcolo del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici.**

L'articolo 5, in una prospettiva di semplificazione e di certezza rispetto al cliente fruitore del servizio, disciplina le modalità di erogazione del trattamento pensionistico prevedendo in capo ad un unico soggetto, l'INPS, il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni a cui carico permane l'onere delle rispettive quote.

In applicazione a tale disposizione è prevista la possibilità di stipulare convenzioni tra l'INPS e le gestioni interessate soprattutto nei casi in cui il predetto Istituto non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione, e quindi deve essere rimborsato dei costi amministrativi di gestione.

L'articolo 6 colma un vuoto normativo attualmente esistente ai fini della ricongiunzione per i liberi professionisti iscritti a gestioni private rette dal sistema contributivo (enti privati ai sensi del decreto legislativo n. 103/96), rendendo applicabile anche per i professionisti interessati la legge 5 marzo 1990 n. 45. Viene così data anche ai soggetti di cui sopra la possibilità di ricongiungere periodi assicurativi inferiori a cinque anni.

L'articolo 7 abroga espressamente l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed il relativo regolamento di attuazione, avendo con il presente provvedimento razionalizzato la disciplina dell'istituto della totalizzazione, nel rispetto del precetto della Corte Costituzionale ed in linea con i più recenti orientamenti europei.

L'articolo 8 detta le necessarie disposizioni finanziarie, prevedendo che all'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Relazione tecnica

Il complesso delle disposizioni in esame disciplina la totalizzazione de periodi assicurativi con riferimento a:

- **articolo 1** - pensioni di anzianità e di vecchiaia, per le quali viene comunque stabilito un requisito di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, di 40 anni e un requisito anagrafico di 65 anni. La possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è stabilita con riferimento ad una durata minima di tali periodi non inferiore a 6 anni;
- **articolo 2** -pensioni di inabilità e ai superstiti di assicurato;
- **articolo 3, comma 3** – possibilità di restituzione delle somme già versate per coloro che hanno in corso il pagamento degli oneri da ricongiunzione; tale recesso può essere esercitato entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;
- **articolo 4** – il calcolo del trattamento conseguente alla totalizzazione dei periodi assicurativi avviene per gli enti previdenziali di diritto pubblico in base ai meccanismi del decreto legislativo n. 180/1997, mentre per gli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509/94 si applica il sistema contributivo con alcune correzioni, in relazione al tasso di capitalizzazione dei contributi (pari al 90%della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito) e all'applicazione di una maggiorazione in funzione dell'anzianità contributiva maturata presso l'ente;
- **articolo 7** – abrogazione della precedente disciplina della totalizzazione come stabilita all'articolo 71 della legge n. 388/2000.

Dal complesso delle disposizioni conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica relativi sia a minori entrate contributive per ricongiunzione relativamente ai soggetti che optano per la totalizzazione nonché un incremento di oneri pensionistici.

Sulla base degli elementi amministrativi forniti dall'INPS, INPDAP, altri enti di diritto pubblico e dagli enti di diritto privato, conseguono i seguenti oneri, alla cui copertura si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203/2005.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(valori in mln di euro)

INPS E INPDAP E ALTRI ENTI DIRITTO PUBBLICO

	2006	2007	2008
Maggiori oneri pensionistici al netto fisco	53	114	139
Minori entrate per ricongiunzione al netto fisco	102	49	32
Effetto complessivo	155	163	171

ENTI DI DIRITTO PRIVATO

	2006	2007	2008
Maggiori oneri pensionistici al netto fisco			
Minori entrate per ricongiunzione al netto fisco	31	23	15
Effetto complessivo	31	23	15

EFFETTO COMPLESSIVO

	2006	2007	2008
Maggiori oneri pensionistici al netto fisco	53	114	139
Minori entrate per ricongiunzione al netto fisco	133	72	47
Effetto complessivo	186	186	186
attuale stanziamento (articolo 71 legge n. 388/2000)	26	26	26
Onere da coprire	160	160	160

Per gli anni successivi a 2009, il ridursi delle minori entrate per ricongiunzione per effetto dell'esaurirsi della corresponsione delle restituzioni, a seguito della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, è in grado di compensare i maggiori oneri pensionistici rendendo la copertura prevista congrua per il complessivo onere

Con riferimento agli enti di diritto privato:

- a) pur non godendo di trasferimenti dal bilancio dello Stato, i medesimi enti sono inglobati nell'aggregato delle Pubbliche Amministrazioni, derivando quindi dalla disposizione un maggiore onere nell'ambito del Conto delle PA per il quale viene assicurata dalla copertura adeguata compensazione;
- b) sulla base degli elementi amministrativi in possesso dei medesimi e delle conseguenti valutazioni, il calcolo della prestazione con il sistema di calcolo previsto per la totalizzazione riduce la spesa pensionistica che sarebbe conseguita dall'applicazione dell'articolo 71 della legge n. 388/2000 compensando in tali termini il maggiore accesso all'istituto da parte degli iscritti.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o) della legge 23 agosto 2004, n. 243;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 1

Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a **cinque** anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
 - a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
 - b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore **del presente decreto legislativo**, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 2

Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 3

Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 4

Modalità di liquidazione del trattamento

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
 - a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
 - b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5%. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del PIL di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;
 - c) l'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
 - d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b), c), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

4. I parametri di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 nonché la formula di calcolo di cui all'allegato 1 possono essere modificati e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli Enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
 - a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
 - b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
 - c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
 - d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 5

Pagamento dei trattamenti

1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 6

Ricongiunzione per gli iscritti agli Enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

1. Per gli Enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 7

Norme finali

1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Allegato 1
(articolo 4, comma 3, lettera d))

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

$$P_{tot} = p_0 * \left(\frac{1}{A-a} \right) + p_1 * \left(\frac{A-1-a}{A-a} \right)$$

dove:

P_{tot} = quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

P_0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale;

P_1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3.

A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a 15 anni qualora non prevista.

a = Anzianità contributiva maturata presso l'ente

Schema di decreto legislativo recante disciplina della totalizzazione.

Atto n. 548.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2005.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova versione della sua proposta di parere *(vedi allegato)*.

Cesare CAMPA (FI), *relatore*, ricorda che già nella seduta di ieri si era riservato di apportare alcune modifiche allo schema di decreto legislativo, in base alle osservazioni nel frattempo avanzate e agli ulteriori chiarimenti

Nell'illustrare la nuova proposta, sottolinea che essa interviene con due condizioni sulle questioni più controverse del provvedimento.

In base alla prima condizione, gli spezzoni contributivi che potranno essere totalizzati dovranno essere di almeno cinque anni, e non sei, come del resto prevede la legge di delega. Si tratta di un passaggio importante, nel momento in cui la facoltà di totalizzazione viene estesa anche a coloro che non hanno raggiunto il minimo pensionabile in alcuna delle gestioni cui ha versato contributi. I periodi contributivi ammessi a totalizzazione devono essere i più brevi possibili, quindi pari al periodo minimo di cinque anni previsto dalla legge n. 243 del 2004.

Non meno importante il passaggio relativo alla deroga sul sistema di calcolo per gli iscritti agli enti previdenziali pubblici. È una misura di coordinamento necessaria, che chiarisce un aspetto ambiguo dello schema di decreto legislativo. In sostanza, chi aveva maturato periodi contributivi sotto il sistema di calcolo

retributivo fa salvo il sistema di calcolo più favorevole, come del resto avviene per gli iscritti agli enti privatizzati.

Luigi MANINETTI (UDC) condivide la proposta di parere, che ritiene affronti le questioni più importanti dello schema di decreto legislativo sulla totalizzazione, ossia la durata minima del periodo contributivo da considerare e il chiarimento relativo alla salvaguardia del sistema di calcolo già eventualmente maturato. Si augura che il Governo voglia recepire le condizioni formulate nella proposta di parere, che renderebbero il decreto legislativo conforme ai principi di delega dettati con la legge n. 243 del 2004.

Emilio DELBONO (MARGH-U) preannuncia voto contrario alla proposta di parere, richiamandosi alle perplessità già espresse nella seduta del 27 ottobre 2005.

In primo luogo, la disciplina delle modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, di cui all'articolo 4, inopportunamente contiene un rinvio quasi assoluto al metodo contributivo, sia per i trattamenti a carico degli enti previdenziali pubblici sia per quelli a carico degli enti privatizzati.

In secondo luogo, in relazione al periodo minimo versato, l'articolo 1, comma 1, prevede che i periodi assicurativi debbano essere di durata non inferiore a sei anni, mentre la legge di delega prevedeva periodi di cinque anni. Nella proposta di parere del relatore si pone una condizione su questo aspetto, che comunque costituisce un arretramento rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 71 della legge n. 388 del 2000, che non prevedeva una simile restrizione.

In senso negativo va valutata anche l'abrogazione dell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000. In tal modo si interviene in senso punitivo per alcune categorie di lavoratori, in particolare le donne con riferimento all'età minima per l'accesso alla totalizzazione.

Infine, sottolinea che in linea di principio tutti i contributi versati debbono poter essere recuperati, per cui l'attuale decreto legislativo costituirà un passo in avanti su un percorso che tuttavia rimane

ancora largamente incompleto.

Roberto GUERZONI (DS-U) si associa alle considerazioni del deputato Delbono. Per ragioni di tempo non può diffondersi ulteriormente sulla proposta di parere e si limita a richiamare le perplessità sul ricorso al sistema di calcolo contributivo, sulla discriminazione anagrafica che riguarda le donne e sul requisito dei venti anni di anzianità contributiva, non previsto dai principi di delega.

Antonino LO PRESTI (AN) sottolinea - sotto il profilo politico - la bontà e positività del provvedimento, che finalmente risolve un problema che per decenni nessun Governo ha avuto la capacità e il coraggio di affrontare. Si tratta di una riforma importante, che l'opposizione sbaglia ad osteggiare, in quanto va incontro alle attese di milioni di lavoratori.

Angelo SANTORI (FI), nel ringraziare il relatore per l'ottimo ed efficace lavoro svolto, ritiene singolare che l'opposizione oggi protesti contro un provvedimento che nella scorsa legislatura non fu in grado di portare a termine. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, che migliora i punti più controversi dello schema di decreto predisposto dal Governo.

Tale schema interessa non solo tutti i lavoratori che non avevano maturato il minimo presso le diverse casse previdenziali, ma anche i lavoratori che hanno raggiunto il minimo in una delle forme previdenziali a cui sono stati iscritti.

Il decreto in via di emanazione, infatti, migliora l'articolo 71 della legge 388 del 2000, che aveva introdotto la totalizzazione, ma ne aveva subordinato l'accesso alla condizione che l'iscritto non avesse maturato il diritto alla pensione in alcuna delle gestioni interessate.

L'attuale maggioranza sta fornendo concreta attuazione al tentativo di riforma

della maggioranza di centrosinistra della passata legislatura, che non fu supportato da adeguati interventi normativi. Basti pensare che l'intervento del centrodestra consente di elevare da 26 a 160 i milioni di euro che saranno destinati dal 2006 a tale finalità, con uno sforzo pari a circa sei volte quello assicurato sotto il governo del centrosinistra.

In conclusione, la disciplina sulla totalizzazione costituisce un importante segnale di attenzione verso tutti i soggetti coinvolti in questo tema. Grazie alla maggioranza ed all'operato del governo viene finalmente riaperta la prospettiva di un futuro solido, nel quale i lavoratori sono tutelati in modo fattivo e reale.

Dario GALLI (LNFP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e ritira la sua proposta di parere. Il decreto legislativo in via di emanazione completa un quadro positivo di riforme portate avanti dal ministro Maroni rivolge un ringraziamento al relatore per il lavoro svolto e ricorda che il provvedimento in esame si inserisce nel quadro delle misure che hanno trasformato la disciplina del rapporto di lavoro. In particolare, ricorda la riforma pensionistica, la riforma del mercato del lavoro, che oggi anche importanti esponenti della maggioranza ammettono abbia ottenuto risultati positivi, l'abolizione del divieto di cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico e la soppressione della misura di favore che consentiva ai lavoratori extra comunitari di recuperare con gli interessi i contributi versati, a differenza di quanto avviene per i lavoratori italiani.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante totalizzazione dei periodi assicurativi (atto n. 548)

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

«La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante totalizzazione dei periodi assicurativi in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera *d*), e 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge n. 243 del 2004 delega il Governo a rivedere i principi della totalizzazione per estenderne l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi;

la successiva disposizione di cui alla lettera *o*) del comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge, nel dettare i principi e criteri direttivi della delega, precisa che il Governo deve «ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi.

Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell'età pensionabile»;

il Governo, ai fini della copertura finanziaria della delega in esame, ha stanziato - con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 - 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La copertura finanziaria della totalizzazione disciplinata dalla legge n. 388 del 2000 è pari a 26 milioni di euro, quindi circa un sesto dell'attuale stanziamento;

sottolineata la necessità di intervenire con provvedimento legislativo in materia previdenziale soprattutto per tutelare le categorie di lavoratori che, essendo soggetti a numerosi cambi di impiego, rischiano di non percepire alcuna pensione, anche a fronte di contributi versati. La disciplina della totalizzazione deve rimediare alla iniquità e irrazionalità di tale sistema e appare uno strumento indispensabile per realizzare una corretta flessibilità del rapporto di lavoro. Il provvedimento rappresenta un primo passo verso il riconoscimento sociale ed economico della figura del professionista in proprio e riguarda - già oggi - una platea di ben 2 milioni di lavoratori;

ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del 1999, aveva censurato la mancanza, nel nostro ordinamento, di uno strumento che, in alternativa alla ricongiunzione, potesse consentire

di far valere ai fini pensionistici, senza oneri per l'interessato, tutte le posizioni contributive possedute. Rientra invece nella discrezionalità del legislatore la scelta circa l'estensione del principio ai fini della misurazione della pensione (sentenza n. 198 del 2002);

l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) ha per la prima volta introdotto, in favore dei lavoratori che non hanno perfezionato in nessuna gestione pensionistica il requisito per il diritto a pensione di vecchiaia, la «totalizzazione» dei periodi assicurativi. In attuazione del predetto articolo 71, il ministro Maroni ha emanato il decreto 7 febbraio 2003, n. 57. Tuttavia, l'accesso alla totalizzazione è rimasto fino ad'oggi subordinato alla condizione che l'iscritto non avesse maturato il diritto alla pensione in alcuna delle gestioni interessate;

l'ampliamento della facoltà di totalizzazione fa parte, con la riforma del mercato del lavoro e l'ampliamento degli ammortizzatori sociali, del pacchetto di misure di riforma del rapporto di lavoro,

ispirate a criteri di equità sociale, di promozione dello sviluppo economico e di modernizzazione del Paese;

con l'emanando decreto legislativo la facoltà di totalizzazione è estesa ai fini della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità assoluta e permanente e della pensione indiretta o di reversibilità; le misure contenute nel decreto legislativo sono compatibili con la copertura finanziaria assicurata dal Governo e con la disciplina previdenziale stabilita dalla legge n. 243 del 2004; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, le parole: «di durata non inferiore ai sei anni» siano sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore ai cinque anni», in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004;
- 2) ai fini del coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, lettera b), e l'articolo 4, comma 5, è opportuno specificare allo stesso comma 5 che la deroga si applica anche ai soggetti di cui al comma 2 e quindi all'articolo 4, comma 5, le parole: «In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4» vanno sostituite dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4»;

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 1:
 - a) al comma 1, valuti il Governo la possibilità di estendere la disciplina della totalizzazione anche agli iscritti al «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565»;
 - b) al medesimo comma 1, con riferimento all'esclusione del diritto alla totalizzazione contributiva per i soggetti già titolari di un trattamento autonomo presso le gestioni indicate al medesimo comma, sembra opportuno esplicitare che tale esclusione non opera nei casi in cui il trattamento autonomo già liquidato appartenga ad una forma pensionistica non interessata alla domanda di totalizzazione;
 - c) al comma 2, lettera a), valuti il Governo la possibilità di rendere il requisito anagrafico ivi previsto omogeneo alla disciplina dell'età per l'accesso alla pensione, consentendo la totalizzazione per le donne al compimento del sessantesimo anno di età;
 - d) al comma 3, occorre sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto legislativo»;

a) all'articolo 4:

- a) sembra opportuno chiarire che per la pensione di inabilità continuano a trovare applicazione le maggiorazioni convenzionali (secondo, per esempio, le modalità già previste dall'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57);
- b) sotto il profilo formale, si rileva che al comma 3, lettera b), per un mero errore materiale, ricorre la locuzione «di cui dell'», da rettificare;

a) all'articolo 7, comma 1, sembra opportuno far decorrere dal 1° gennaio 2006 non l'applicazione della facoltà di totalizzazione, bensì la data di entrata in vigore del decreto legislativo».

Schema di decreto legislativo recante totalizzazione dei periodi assicurativi in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Atto n. 548.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 novembre 2005.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE fa presente che la nuova normativa in materia di totalizzazione recata dal provvedimento in oggetto non determina una semplice correzione degli effetti della disciplina vigente (articolo 71 della legge n. 388 del 2000), ma innova totalmente, sia dal punto di vista dell'individuazione della platea dei beneficiari che da quello delle modalità di calcolo della prestazione,

Pag. 48

l'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi. Pertanto, è stata adottata, ai fini della valutazione degli effetti finanziari del provvedimento, una metodologia che ha previsto la previdente disciplina; peraltro, va sottolineato che, poiché il decreto attuativo della disciplina in materia di totalizzazione recata dalla legge n. 388 del 2000 è stato pubblicato solo nell'Aprile del 2003, i dati in possesso degli enti previdenziali sul ricorso al predetto istituto non appaiono ancora significativi. In riferimento agli elementi informativi richiesti, deposita quindi una tabella (*vedi allegato 3*), recante la ripartizione degli oneri del provvedimento indicati nella relazione tecnica, con evidenziazione degli effetti fiscali indotti. Inoltre, la tabella allegata riporta l'evidenziazione in via separata degli effetti in ambito INPS. Sempre con riferimento alla richiesta di informazioni di maggiore dettaglio relative agli effetti in ambito INPS, fa presente che, sulla base dei dati amministrativi in possesso dell'Ente, il provvedimento, in relazione ai maggiori oneri pensionistici, dovrebbe interessare circa 20.000 unità annue sia in termini di nuove quote pensionistiche altrimenti non erogabili (per circa 2/3) sia in termini di anticipo del pensionamento (circa 1/3). Rileva poi che la clausola di salvaguardia approvata dal Senato nell'ambito dell'A.S. 3617 concernente la conversione del decreto-legge 203 del 2005 e riferita alla copertura finanziaria che quel provvedimento individua per l'attuazione della delega in materia di totalizzazione dei contributi previdenziali, appare idonea, nel presupposto che l'eventuale ricorso al Fondo per l'occupazione sia limitato al solo periodo strettamente necessario all'emanazione dei provvedimenti correttivi. Con riferimento alla clausola di copertura, fa presente che l'onere di 186 milioni di euro annui non è riferito agli effetti finanziari del provvedimento, ma alla valutazione dell'onere complessivo derivante dall'Istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi. Da esso vanno ovviamente detratte le economie derivanti dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in oggetto, che prevede l'esplicita abrogazione dell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000, con un effetto complessivo pari a 160 milioni di euro annui.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) chiede un ulteriore chiarimento in ordine all'opportunità di inserire una clausola di salvaguardia finanziaria nel testo dello schema di decreto.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che la riproposizione della clausola di salvaguardia nel testo dello schema di decreto risulta non necessaria, in quanto duplicherebbe una disposizione che sarà contenuta nella legge di conversione in legge del decreto-legge n. 203.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), *relatore*, formula la seguente proposta di parere: «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante totalizzazione dei periodi assicurativi in

attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e comma 2, lettera *o*), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (atto n. 548);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui gli oneri derivanti dal provvedimento risultano effettivamente pari a 160 milioni di euro, stante la previsione della soppressione dell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, suscettibile di determinare risparmi quantificabili nell'ordine di 26 milioni di euro annui;

rilevato che l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005 stanziava le risorse necessarie per far fronte ai suddetti oneri e reca altresì una clausola di salvaguardia per gli oneri che dovessero eventualmente eccedere le previsioni recate dall'articolo 8 dello schema di decreto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 49

nel presupposto che il testo definitivo dello schema di decreto legislativo sia adottato successivamente alla conversione del decreto-legge n. 203 del 2005».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante: "Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243" (n. 548)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 44 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è proseguito il dibattito sullo schema di decreto legislativo in titolo. Poiché non vi sono richieste di intervenire, invita quindi il relatore ad illustrare lo schema di parere.

Il relatore MORRA (FI) procede quindi all'illustrazione di uno schema di parere favorevole, con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna).

La senatrice PILONI (DS-U) dichiara preliminarmente che, come ha rilevato anche il sottosegretario Brambilla nella seduta di ieri, la disciplina introdotta con lo schema di decreto legislativo in titolo rappresenta un significativo passo in avanti rispetto alla normativa vigente in materia di totalizzazione, poiché conferisce ad una platea più ampia di potenziali beneficiari la possibilità di usufruire di tale facoltà. Peraltro, va ricordato che le forze politiche di opposizione, già durante l'iter parlamentare della legge n. 243 del 2004, di riforma del sistema previdenziale, avevano manifestato il loro consenso sull'impostazione dei principi di delega in materia di totalizzazione.

Gli elementi di perplessità non sorgono quindi tanto sui contenuti del provvedimento all'esame, quanto sulla constatazione della sussistenza di diversi profili di difformità dello stesso rispetto ai principi e criteri direttivi di delega inerenti alla totalizzazione. In particolare, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti viene circoscritta a quelli di durata non inferiore a sei anni, mentre all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, prefigura una soglia temporale di cinque anni.

Inoltre, riguardo ai requisiti per l'esercizio della facoltà di totalizzazione, contemplati all'articolo 1, comma 2, lettera a), del provvedimento in titolo, va rilevato che la previsione di un'anzianità contributiva minima di venti anni configura un'ipotesi di eccesso di delega; tale requisito, peraltro, pur potendo apparire compatibile con i regimi attinenti alle casse dei liberi professionisti - che in genere richiedono requisiti minimi di anzianità contributiva più elevati, pari a 25 o a 30 anni - risulta tuttavia del tutto inconciliabile con i requisiti minimi di anzianità contributiva in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti, in taluni casi inferiori rispetto al sopracitato limite ventennale.

Relativamente al sistema di calcolo dei trattamenti, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, va evidenziato che l'adozione del sistema di calcolo contributivo si pone in contraddizione con il criterio di delega di cui al comma 2, lettera o) della legge n. 243 del 2004, alla stregua del quale ogni ente presso cui siano stati versati i contributi sarà tenuto *pro quota* al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo.

Il requisito anagrafico di 65 anni di età, contemplato all'articolo 1, comma 2, lettera a) dello schema di decreto legislativo in titolo - prosegue la senatrice Piloni -, pur risultando conforme a quanto previsto dal citato criterio di delega, appare tuttavia incongruo, atteso che sarebbe stato opportuno concentrare lo stesso sull'età per il pensionamento di vecchiaia, che per le donne è pari a 60 anni.

Tutte le difformità e gli eccessi di delega fin qui sottolineati denotano una anomalia metodologica di fondo, in quanto il Governo ha valutato gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle norme in discussione successivamente all'approvazione della legge delega e ha pertanto adottato uno schema di decreto legislativo condizionato, nei contenuti, dalle risultanze di tale ricognizione e, per tale motivo, suscettibile di presentare i risvolti di incostituzionalità precedentemente evidenziati.

Lo schema di parere illustrato dal relatore recepisce opportunamente tutti i rilievi critici sopracitati, contenendo altresì anche un opportuno richiamo al fondo previdenziale per le

casalinghe. Sarebbe tuttavia preferibile formulare come condizioni almeno una parte delle osservazioni contenute nello schema, atteso che i profili di incostituzionalità precedentemente richiamati rendono necessaria una formulazione più cogente del parere che la Commissione si accinge a varare.

Dopo che il relatore MORRA (*FI*) ha ribadito la versione originaria dello schema di parere, precedentemente illustrato, la senatrice PILONI (*DS-U*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sull'atto in questione, con le motivazioni già illustrate.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), dopo aver dichiarato preliminarmente di condividere le considerazioni espresse dalla senatrice Piloni, esprime una forte preoccupazione per i vistosi profili di eccesso di delega, ravvisabili nell'ambito del provvedimento in esame.

Dopo aver manifestato apprezzamento per lo sforzo proficuo compiuto dal relatore nell'elaborazione dello schema di parere, osserva che sarebbe stato preferibile adottare una formulazione maggiormente vincolante delle prescrizioni contenute nello stesso, preannunciando, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione in ordine allo schema di parere in questione.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal relatore Morra.

La Commissione approva.